

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA CONTRO GLI ATTI DISCRIMINATORI

E

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI

FONDATE SULLA RAZZA O L'ORIGINE ETNICA

DI SEGUITO DEFINITI "PARTI"

PREMESSO CHE:

- ✓ nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, è stato istituito, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 2 settembre 2010, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD);
- ✓ nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 215/2003, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali);
- ✓ ai sensi del citato decreto del 2 settembre 2010, le competenze dell'OSCAD riguardano le vittime di atti discriminatori, qualificati come reati;
- ✓ ai sensi del citato D.Lgs 215/2003, all'UNAR sono conferite funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento tra le persone e dell'operatività dei relativi strumenti di tutela, nonché compiti di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica;
- ✓ le Parti ritengono opportuno definire i contenuti del rapporto di collaborazione tra di esse, allo scopo di ottimizzare i risultati di entrambi gli organismi;

CONVENGONO:

art. 1 (Scambio informativo)

1. Le modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di discriminazione che saranno all'attenzione delle Parti sono delinite come segue:
 - a. L'UNAR segnalerà all'OSCAD i casi di cui abbia diretta notizia o che pervengano all'attenzione del relativo *contact center* (800901010 www.unar.it), aventi rilevanza penale, per i quali l'UNAR abbia necessità di acquisire elementi informativi, ai fini di un tempestivo intervento di competenza. Saranno oggetto di segnalazione, in particolare, i casi relativi a:
 - reati aggravati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 122/93, convertito con modificazioni, dalla legge n. 205/93;
 - reati comunque attinenti a fenomeni di discriminazione;
 - b. l'OSCAD trasmetterà all'UNAR i casi di discriminazione, non aventi rilevanza penale, pervenuti anche mediante la e-mail oscad@depc.interno.it;
 - c. le Parti individueranno, ciascuna, un referente e concorderanno procedure standardizzate e appositi *form* per la gestione dei flussi informativi di cui ai precedenti punti a. e b..

art. 2 (Impegni)

1. L'UNAR coinvolgerà l'OSCAD, quale interlocutore per il settore di competenza, oltre che in progetti specifici di volta in volta individuati, nelle seguenti iniziative:
 - a. "Rete nazionale di osservatori e centri territoriali contro le discriminazioni", in corso di costituzione sulla base degli indirizzi emanati dal Ministro per le Pari opportunità in data 21 luglio 2010;
 - b. "Rete delle antenne territoriali contro le discriminazioni razziali", promossa e realizzata dall'UNAR nell'ambito del "Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini provenienti dai Paesi Terzi" ("FET"), già finanziata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

In tale contesto, si prevede la realizzazione di iniziative formative e di aggiornamento rivolte alle Forze di Polizia, nonché di informazione e sensibilizzazione congiunte e condivise volte a promuovere, ad ogni livello, la diffusione delle attività poste in essere dalle Parti.

2. Alle riunioni dell'OSCAD, salvo che le stesse riguardino questioni di natura prettamente tecnica, potranno essere invitati rappresentanti dell'UNAR.
3. Le Parti si impegnano a svolgere congiuntamente audizioni periodiche delle associazioni rappresentative dei soggetti vittime di discriminazione.

art. 3
(Attività formativa)

L'UNAR porrà a disposizione le proprie competenze professionali per lo svolgimento, sulla base delle richieste eventualmente avanzate dall'OSCAD, di apposite attività seminariali di natura formativa da rivolgere alle Forze di Polizia.

art. 4
(Durata)

Il presente protocollo ha durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovato per tacito accordo fra le Parti. Eventuali modifiche potranno essere proposte, in ogni tempo, da ciascuna delle Parti.

Roma, 7 aprile 2011

Il Vice Direttore Generale della P.S.
Direttore Centrale della Polizia Criminale
Presidente dell'OSCAD

Prefetto Francesco Cirillo

Il Direttore Generale
dell'Ufficio per la promozione della parità
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o l'origine etnica

Dot. Massimiliano Mommanni